



MEDIAMUS

Schweiz. Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im Museum
Association suisse des médiateurs culturels de musée
Associazione svizzera dei mediatori culturali di museo

Statuti

I. Nome

Art. 1

mediamus è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero. mediamus può diventare membro di organizzazioni che lavorano nello stesso campo di attività.

II. Scopi

Art. 2

mediamus unisce e mette in rete persone e istituzioni attive nella formazione e nella mediazione nei musei e nei campi correlati.

mediamus si impegna nei confronti del grande pubblico e delle istituzioni per la professione di mediazione culturale nei musei e nei settori affini. Incoraggia il riconoscimento della professione e si impegna per gli interessi professionali, materiali, politici, etici e sociali dei suoi membri.

mediamus incoraggia la professionalizzazione della mediazione culturale, sostenendo tra l'altro:

- l'incoraggiamento delle relazioni professionali e lo scambio di pratiche tra i suoi membri
- lo sviluppo di un'offerta formativa e il rinvio ad altre offerte di formazione iniziale e continua
- la messa a disposizione di programmi di sviluppo per persone nuove alla professione
- la definizione di criteri di qualità.

mediamus sostiene lo sviluppo della professione, tra le altre cose:

- collegamento in rete, collaborazione e scambio con istituzioni e associazioni attive nel campo della mediazione culturale nei musei e settori affini in Svizzera e all'estero
- l'avvio e il sostegno professionale di progetti nel campo della mediazione culturale.

III. Mitgliedschaft

Art. 3

L'adesione ordinaria è aperta a qualsiasi persona fisica che eserciti, esercitava o intenda esercitare una regolare e qualificata attività di mediazione culturale in un museo o in un settore affine.

Art. 4

Qualsiasi istituzione impegnata nella professione di mediazione culturale museale può diventare membro istituzionale.

Art. 5

L'iscrizione per gli studenti può essere acquisita da persone fisiche che hanno una formazione nel campo della mediazione culturale o in un settore affine. Gli studenti devono presentare una volta all'anno la carta dello studente in corso di validità. Non appena la formazione viene completata o interrotta, l'iscrizione dello studente viene sostituita da un'iscrizione ordinaria.



MEDIAMUS

Schweiz. Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im Museum
Association suisse des médiateurs culturels de musée
Associazione svizzera dei mediatori culturali di museo

Art. 6

Le domande di adesione devono essere indirizzate alla direzione. Il comitato decide in merito all'ammissione dei membri.

Art. 7

Le quote associative per le tre diverse categorie di membri sono determinate come segue:

- CHF 300.00 per i membri istituzionali
- CHF 110.00 per i membri titolari
- CHF 40.00 per gli studenti

Art. 8

L'iscrizione termina per i seguenti motivi:

- a) Dimissioni
- b) Esclusione
- c) Morte

Art. 9

La disdetta dall'associazione ha luogo alla fine dell'esercizio finanziario. La disdetta deve essere notificata per iscritto alla direzione entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 10

Il comitato può escludere i membri che, nonostante un ammonimento, non pagano le quote associative o che, con il loro comportamento, danneggiano l'associazione, o che violano gli statuti o le decisioni degli organi competenti. Come regola generale, la decisione di escludere un membro viene presa in seguito a una discussione con il membro in questione. Essa è comunicata per iscritto ed entra in vigore immediatamente. È impossibile presentare ricorso contro questa decisione nell'assemblea generale.

IV. Sostenitori

Art. 11

Sono considerati sostenitori le organizzazioni responsabili e le persone fisiche e giuridiche che sostengono l'associazione con un importo rinnovato annualmente. I sostenitori sono invitati alle assemblee generali. Su decisione del comitato, essi hanno voto consultivo, ma non hanno diritto di voto. È possibile lasciare lo status di donatore in qualsiasi momento e senza rispettare un termine di preavviso.

Art. 12

Il contributo minimo di un sostenitore è di CHF 50.00 all'anno.

V. Cooperazioni

Art. 13

mediamus incoraggia gli scambi tra i suoi membri attraverso la cooperazione con varie associazioni e reti regionali. Il comitato definisce la collaborazione con le associazioni e le reti regionali nei singoli accordi di cooperazione.

Le dichiarazioni e le posizioni pubbliche e ufficiali possono essere rese solo previa consultazione e con l'autorizzazione del comitato. Ciò vale anche per l'uso del logo mediamus.

Una volta all'anno, il comitato si riunisce con i responsabili delle associazioni di cooperazione per uno scambio di idee.



MEDIAMUS

Schweiz. Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im Museum
Association suisse des médiateurs culturels de musée
Associazione svizzera dei mediatori culturali di museo

VI. Organi

Art. 14

Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea generale dei soci
- b. il presidente e il comitato
- c. gestione
- d. l'organismo di controllo

a. ASSEMBLEA GENERALE

Art. 15

L'assemblea generale ordinaria dei membri si tiene una volta all'anno. Il comitato fissa la sua data e invita i suoi membri. La data della riunione deve essere comunicata con due mesi di anticipo. L'invito all'assemblea generale ha luogo almeno 14 giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

Le richieste dei membri che devono essere trattate nel corso della riunione devono pervenire al Presidente per iscritto al più tardi 10 giorni prima dell'assemblea generale.

Art. 16

L'assemblea generale straordinaria può essere convocata se il comitato lo ritiene necessario o se un quinto dei membri lo richiede.

Art. 17

Come organo supremo dell'associazione, l'assemblea generale ha le seguenti responsabilità:

- Approvazione dei conti annuali e della relazione annuale del comitato
- Elezione e revoca del comitato, dei presidenti e dei revisori dei conti
- Approvazione del comitato e dell'organo di revisione contabile
- Fissazione dell'importo delle quote associative, dell'importo minimo del sostegno dei donatori e dei contributi straordinari.
- Decisioni in materia di bilancio
- Modifica dello statuto sociale
- Scioglimento dell'associazione.

Art. 18

L'assemblea generale vota a maggioranza semplice dei membri presenti. Il Presidente ha diritto di voto; in caso di parità di voti, il Presidente ha il voto decisivo.

b. PRESIDENZA E COMITATO

Art. 19

Il comitato è composto da almeno sei membri dell'associazione, eletti dall'assemblea generale per un periodo di un anno. Il loro mandato è rinnovabile. È auspicabile che le diverse regioni e specializzazioni della mediazione culturale in Svizzera siano adeguatamente rappresentate in seno al comitato.

Art. 20

In linea di principio, il comitato ha tutti i poteri che non sono riservati all'assemblea generale.



MEDIAMUS

Schweiz. Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im Museum
Association suisse des médiateurs culturels de musée
Associazione svizzera dei mediatori culturali di museo

Art. 21

Il comitato nomina il vicepresidente. La presidenza e la vicepresidenza formano il consiglio. Quest'ultimo sostiene la direzione e prepara i lavori del comitato.

La presidenza e la vicepresidenza restano in carica per un periodo limitato a due anni.

Art. 22

Il quorum è raggiunto quando è presente più della metà dei membri del Comitato. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Il Presidente ha diritto di voto; in caso di parità di voti, il Presidente ha il voto decisivo.

Le decisioni che richiedono la maggioranza dei voti possono essere prese anche per iscritto (votazione per corrispondenza).

c. SEGRETARIATO GENERALE

Art. 24

Il comitato definisce il ruolo e le competenze della direttrice/direttore con un mansionario. La nomina della direttrice/direttore è di competenza del comitato.

Art. 25

La direzione è responsabile della gestione operativa delle attività e realizza i progetti dell'associazione in collaborazione con il comitato. Prepara i lavori del comitato e assiste il comitato nello svolgimento dei suoi compiti.

d. ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 26

La revisione dei conti è affidata a due membri o, se del caso, a una società fiduciaria.

Art. 27

I revisori dei conti esaminano i conti annuali e il bilancio finanziario al fine di sottoporre al comitato e all'attenzione dell'assemblea generale una relazione e una proposta per la loro approvazione.

I revisori dei conti hanno il diritto di controllare in qualsiasi momento i libri e i documenti in contanti dell'associazione.

Art. 28

L'esercizio contabile coincide con l'anno civile.

VII. Finanze

Art. 29

Le risorse finanziarie di mediamus sono costituite da:

- contributi dei membri e dei donatori
- contributi di istituzioni pubbliche e private
- i proventi delle attività e dei servizi di mediamus
- donazioni.

Art. 30

Le quote associative ordinarie e straordinarie sono determinate annualmente dall'assemblea generale e sono riportate nell'allegato allo Statuto sociale.



MEDIAMUS

Schweiz. Verband der Fachleute für Bildung und Vermittlung im Museum
Association suisse des médiateurs culturels de musée
Associazione svizzera dei mediatori culturali di museo

Art. 31

Solo il patrimonio dell'associazione è responsabile degli obblighi dell'associazione; è esclusa qualsiasi responsabilità individuale.

VIII. Disposizioni finali, scioglimento e fusione

Art. 32

La decisione di scioglimento o fusione di mediamus richiede l'approvazione di almeno due terzi dei membri dell'assemblea, fatto salvo l'art. 77/78 del Codice civile.

Art. 33

Gli attivi della società sono assegnati, conformemente alla decisione dell'assemblea generale, ad un'istituzione con una missione equivalente.

Art. 34

In caso di disaccordo tra le versioni tedesca, italiana e francese del presente Statuto, prevale la versione tedesca.

Il presente statuto è stato rivisto dall'Assemblea generale dei soci il 27 aprile 2020 ed entra immediatamente in vigore.